Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 5/19

(Proc. P.A. 36/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 febbraio 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti dei signori Fabrizio Cacace e Paolo Pomponi (tessera FISE 002909/G)

Premesso che

- con atto d'incolpazione depositato in data 24 gennaio 2019 con allegata produzione documentale i signori Fabrizio Cacace e Paolo Pomponi sono stati deferiti innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere delle violazioni disciplinari di cui all'art. 10 co.1 dello Statuto Federale e dell'art.1 co.1 e 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.);
- nel medesimo atto la Procura Federale ha rilevato che il presente procedimento è stato instaurato a seguito di denuncia/querela sporta nei confronti del sig. Paolo Pomponi e degli avv.ti Vincenzo Giardino e Fabrizio Cacace per diffamazione in merito al contenuto della memoria del 26.02.2018 depositata davanti alla Commissione Federale di Garanzia, con riferimento all'esposto del 18 gennaio 2018, presentato dall'avv. Vincenzo Giardino per conto del sig. Paolo Pomponi e relativo alla dedotta incompatibilità dell'avv. Alessandra Bruni quale presidente della CAF FISE. La FISE, nella persona del Presidente Federale, veniva informata del contenuto della memoria attraverso trasmissione della stessa in data 13.03.2018, da parte dell'avv. Alessandra Bruni che, a sua volta, riceveva dalla stessa Commissione Federale le predette memorie in data 7 marzo 2018.

- Oggetto della segnalazione e del successivo atto di deferimento, è l'espressione contenuta a pag. 2 della memoria di cui sopra ed in particolare il passaggio asserente: *"la circostanza segnalata in via riservata dal Sig. Pomponi a codesta Commissione, per una serie di evidenti fughe di notizia imputabili alla sola FISE, ha avuto risonanza pubblica essendo stata oggetto di un'inchiesta giornalistica della quale si allegano gli articoli apparsi sul sito web The Equestrian Observer. Divenendo quindi d'interesse per tutti i tesserati".* Le contestazioni mosse ai deferiti, infatti, pur originando dal giudizio davanti alla Commissione di Garanzia, in realtà, sono riferibili alle specifiche espressioni che vedrebbero muovere un'accusa alla FISE quale soggetto responsabile di un'ipotetica "fuga di notizie" con conseguente pubblicazione e diffusione degli articoli web. Le espressioni contenute nella memoria difensiva depositata ed a firma dell'avv. Fabrizio Cacace, nell'interesse del sig. Paolo Pomponi, il quale sottoscriveva a sua volta l'atto, devono essere ricondotte, secondo l'accusa, alla responsabilità dei deferiti per rispondere delle relative violazioni disciplinari sopra meglio indicate.
- Il Pomponi, a seguito dell'avviso di conclusione indagini e del termine con lo stesso assegnato di gg. 15, depositava memoria con la quale rigettava le accuse sostenendo di essersi affidato ad un professionista per la tutela dei propri diritti, respingendo ogni profilo di responsabilità personale in relazione al contenuto della memoria depositata dallo stesso difensore.
- All'esito dell'istruttoria la Procura Federale ha ritenuto comunque sussistere i presupposti per promuovere azione disciplinare nei confronti dei soli soggetti firmatari della memoria, sig. Paolo Pomponi e avv. Fabrizio Cacace.
- Visto l'art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE il Presidente del Tribunale fissava udienza di discussione per il giorno 20 febbraio 2019, disponendo la comunicazione ai deferiti ed alla Procura Federale;
- i deferiti si costituivano in giudizio con memorie del 13 febbraio 2019, a mezzo delle quali rilevavano, rispettivamente, quanto di seguito. L'avv. Cacace, difesosi in proprio, eccepiva il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale Federale per propria mancanza di tesseramento già dalla data del 15.02.2017, nonché per l'assenza della qualifica di proprietario di cavallo della commissione del fatto ascrittogli, sia a quella della comunicazione dell'atto di deferimento. Il Cacace eccepiva, altresì, la prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare di gg. 60 *ex* art. 66 R.G. nonché di eventuali proroghe, essendo trascorso, invece, un

tempo pari a 229 gg., intervallo tra un ipotetico termine iniziale del 15 aprile 2018 e l'atto di conclusione delle indagini datato 14 novembre 2018. Ancora superiore sarebbe il lasso di tempo poi, a dire della difesa, che sarebbe intercorso con il successivo atto di deferimento datato 24 gennaio 2019 e che, invece, doveva essere notificato entro il diverso termine del 29 dicembre 2018. Tra le proprie difese, il deferito invocava la falsa applicazione dell'art. 1 co. 1 e co. 2 lettera D) del R.G. nonché dell'art 10 dello Statuto Federale. In particolare, secondo le difese, le espressioni utilizzate non farebbero riferimento a soggetti determinati e, inoltre, sarebbero confermate da ulteriore articolo del blog che attribuirebbe la provenienza delle notizie riportate da *"fonti interne alla FISE"*. L'avvocato Cacace, inoltre, evidenziava la necessità di considerare, e chiarire, la natura riservata o non riservata delle notizie diffuse pubblicamente dal blog TEO, essendo tale circostanza rilevante sotto l'aspetto della responsabilità in relazione alle contestazioni mosse. In ultimo, rilevava l'esimente sottesa a tali dichiarazioni contenute nella memoria, essendo la stessa uno scritto prodotto nell'espletamento dell'incarico difensivo e nell'interesse del proprio assistito. Il Cacace chiedeva: dichiararsi il difetto di giurisdizione o di competenza e, in subordine, la prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare. Concludeva, in estremo subordine, chiedendo il proscioglimento per dichiarata esenzione da responsabilità non costituendo i fatti illecito disciplinare e, comunque, non essendo imputabili al deferito. Il Pomponi, difeso dall'avv. Cacace, eccepiva la prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare e la violazione degli artt. 64, 65, 66 del Regolamento di Giustizia, evidenziando la perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare con conseguente estinzione del fatto disciplinarmente rilevante.

- In particolare nella memoria viene evidenziato come le indagini sarebbero durate circa 229 giorni, essendo la segnalazione datata 13 marzo 2018 e l'atto di conclusione indagini emesso in data 14 novembre 2018. Con riguardo all'atto di deferimento, inoltre, precisava la mancata ricezione dello stesso da parte del Pomponi e la conoscenza del procedimento solo a seguito della notifica del provvedimento del Tribunale Federale di fissazione dell'udienza, ricevuto a mezzo di raccomandata A/R. Rilevava, altresì, l'invalidità della notifica, in ragione della decisione del Collegio di Garanzia n. 2 del 2019, effettuata a mezzo e-mail.
- Fissata la seduta disciplinare per il 20 febbraio 2019, alla stessa erano presenti, per la Procura Federale, l'avv. Cristina Varano e l'avv. Anselmo Carlevaro. Presente l'avv. Cacace in proprio ed

anche in qualità di difensore del sig. Paolo Pomponi, assente.

- Dopo breve introduzione, venivano invitate le parti a concludere.
- La Procura Federale chiedeva il rigetto delle eccezioni formulate e relative al mancato recapito dell'atto di deferimento sostenendo che lo stesso deferito si fosse comunque difeso. Sulla carenza di giurisdizione per assenza di tesseramento del Cacace, si rimetteva alle decisioni del Tribunale. Anche con riferimento al Pomponi si rimetteva alle decisioni del Tribunale. L'avv. Cacace, in proprio e in difesa del sig. Paolo Pomponi, si rimetteva ai propri scritti difensivi, depositava parere del Collegio di Garanzia dello Sport n. 7/2018 rilevando l'estinzione degli atti successivi come conseguenza delle omissioni sopra indicate. Con riguardo al Pomponi, specificava che lo stesso ha provveduto a sottoscrivere la memoria, pur essendo tale atto non necessario sotto l'aspetto formale, senza leggerne il contenuto ed affidandosi, pertanto, all'assistenza del proprio legale avv. Cacace. Precisava, altresì, che l'atto di deferimento non fosse stato inviato neppure all'associazione del Pomponi. Nel concludere per il proscioglimento dei deferiti, depositava decisione n.2/2019 del Collegio di Garanzia dello Sport.

- il Tribunale si riservava.

MOTIVI

Con riguardo alla posizione del deferito Fabrizio Cacace ed alla formulata eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, si ritiene la stessa fondata e meritevole di accoglimento.

Come risulta dalla documentazione agli atti, il Cacace, pur essendo stato un tesserato FISE fino al febbraio 2017, non aveva più tale *status* né al momento del deferimento né all'epoca dei fatti oggetto dell'incolpazione, inquadrabili temporalmente al deposito della memoria datata 26 febbraio 2018. Rappresenta elemento imprescindibile per l'esercizio dell'azione disciplinare, l'atto del tesseramento. L'Ordinamento Sportivo, infatti, quale ordinamento a partecipazione facoltativa, determina una serie di diritti e di doveri in capo a due soggetti: il tesserato e l'affiliato, rispettivamente attraverso l'atto di tesseramento e l'atto di affiliazione. Il criterio fondante per individuare la giurisdizione degli organi della giustizia sportiva si fonda, pertanto, sul tesseramento e sulla relativa adesione al c.d. vincolo di giustizia. Nel caso di specie tale elemento fondante non sussiste, ragione per la quale le istanze difensive del Fabrizio Cacace trovano

accoglimento. La sussistenza del tesseramento, quale elemento essenziale per poter ricorrere alla giurisdizione della Giustizia Federale, è sancita dall'art. 64 comma 1, il quale stabilisce che: *"Titolare in via esclusiva dell'azione disciplinare - da esercitare nei confronti di tesserati, affiliati e altri soggetti individuati dalla Federazione è il Procuratore Federale, il quale procede a seguito di segnalazione, pervenuta da Organi Federali, Ufficiali di Gara, Tesserati, rappresentanti degli Affiliati e/o degli Aggregati, soggetti terzi, ovvero d'ufficio, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione".* A conferma della norma Federale, anche il Codice di Comportamento Sportivo del CONI all'art. 1, comma 4, così dispone: *"Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile".* La norma, in deroga ai principi generali sopra esposti, consente sì la sanzione del soggetto non più tesserato che abbia violato le norme federali ma necessita, come presupposto imprescindibile dell'azione da parte della Procura Federale e dell'Organo di Giustizia sportivo competente, la sussistenza del tesseramento al momento della commissione del fatto disciplinarmente rilevante, circostanza, appunto, non ravvisabile nel caso di specie. La disposizione sopra richiamata, oltre ad escludere la giurisdizione della FISE per carenza di tesseramento dello stesso deferito chiarisce, con medesime conclusioni, anche la circostanza riguardante lo *status* di proprietario di cavallo iscritto ai ruoli federali. Si deve ritenere, anche in tal caso, la carenza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Federali, in quanto l'iscrizione del cavallo ai ruoli federali non sussisteva al momento del fatto, risultando successiva allo stesso e precisamente datata 15 maggio 2018. A prescindere, pertanto, dalla cancellazione del cavallo dai ruoli federali, per decesso dello stesso avvenuto in data 1 dicembre 2018 e comunicata all'ufficio tesseramenti in data 18 dicembre 2018, è l'assenza dello *status* di proprietario di cavallo al momento del fatto oggetto dell'incolpazione che rileva, unitamente all'assenza di tesseramento individuale, ad escludere la giurisdizione federale.

Per tali motivi deve ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal Cacace, la quale assume carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione di profili ulteriori che, pertanto, si ritengono assorbiti.

Diversa la valutazione delle eccezioni in relazione alle contestazioni mosse al Pomponi, riguardo alle quali la difesa ha evidenziato, preliminarmente, il decorso dei termini per l'esercizio

dell'azione disciplinare. È stato eccepito dalla difesa, infatti, il ritardo nelle indagini nell'adozione dell'atto di conclusione delle stesse e nell'adozione dell'atto di deferimento, del quale atto, tuttavia, viene altresì eccepita l'omessa notifica. È necessario analizzare il lasso temporale entro il quale si è sviluppata la vicenda dalla commissione del fatto ritenuto disciplinarmente rilevante, fino al deferimento. Il fatto contestato è stato commesso in data 26 febbraio 2018, l'esposto in relazioni alle frasi contenute nella memoria è stato inviato il 13 marzo 2018, l'atto di conclusione indagini è datato 14 novembre 2018, con contestuale concessione ai deferiti del termine di gg. 15 per il deposito delle memorie, mentre nel successivo atto di deferimento è indicata la data del 24 gennaio 2019, con evidente decorrenza dei termini di indagine nonché dei termini previsti per l'esercizio dell'azione disciplinare con la formulazione dell'incolpazione. L'art. 64 comma 5 prevede, infatti, che: *"Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito, ove non sia già stato ascoltato, o per presentare una memoria. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle disposizioni federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice".*

La sequenza cronologica sopra evidenziata deve essere comparata in via interpretativa, oltre che con le disposizioni regolamentari riportate, anche con gli orientamenti dominanti in tema di perentorietà dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare, anche alla luce delle decisioni e dei pareri espressi dal massimo organo di Giustizia Sportiva, e cioè del Collegio di Garanzia dello Sport. Quest'ultimo ha dettato, infatti, linee guida sulla natura perentoria o ordinatoria dei termini di cui ai Regolamenti di Giustizia, orientamento al quale questo Tribunale Federale ritiene doversi ispirare. Ciò che consente ad un termine di essere riconosciuto come perentorio non è, infatti, esclusivamente l'espressa previsione normativa, anche ex art 152 c.p.c., ma, altresì, lo scopo delle disposizioni sottese, nonché il contesto nelle quali lo stesso opera. La Giustizia Sportiva, per quanto necessiti anch'essa di particolare perizia e tempo nella valutazione di tutti gli elementi

portati alla sua attenzione, si caratterizza per l'aspetto peculiare e preponderante della celerità del procedimento, dettato dalla necessità di adattarsi alle tempistiche proprie di un ordinamento che spesso segue dinamiche temporali ristrette poiché dipendenti e riferibili all'attività sportiva, la quale è organizzata in funzione di gare, competizioni e stagioni agonistiche che, in parte, sfuggono alle ordinarie dinamiche del tempo, collocandosi in una realtà, quella della calendarizzazione sportiva appunto, dotata di presupposti e finalità del tutto proprie. La peculiarità, pertanto, dell'attività sportiva, del suo regolare svolgimento ed i principi di celerità sottesi alla Giustizia Sportiva trovano equilibrio solo nella valutazione contestuale delle norme in considerazione dell'Ordinamento settoriale nel quale vanno ad applicarsi, e cioè nella regolamentazione dei rapporti tra tesserati, tra tesserati e affiliati e, in ultimo, tra tesserati e Federazione di appartenenza. Tanto premesso si ritiene di concordare con quanto giuridicamente espresso dal parere n. 7 del 2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, con il quale è stata attribuita ai termini dell'esercizio per l'azione disciplinare una natura di perentorietà, seppure commisurata al contesto nel quale debba applicarsi, determinando il mancato rispetto dei termini la decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale.

In relazione al caso che ci occupa, le eccezioni formulate dalla difesa devono ritenersi fondate ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. L'art. 66, comma 3, del Regolamento di Giustizia stabilisce, in particolare, che: *"La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati"*. Dalle risultanze documentali agli atti si evince come detto termine sia decorso, trattandosi di fatto del 26 febbraio 2018, denunciato in data 13 marzo 2018 e con atto di conclusione indagini datato 14 novembre 2018.

Non risulta, altresì, che le indagini abbiano necessitato delle regolamentate, previste ed eventuali proroghe per l'espletamento delle stesse, circostanza che, implicitamente, non evidenzia la presenza di un'eccezionale ragione per il protrarsi della fase d'indagine in deroga ai termini

stabiliti dall'art. 66 del Regolamento di Giustizia FISE.

Come infatti sopra esposto e precisato dallo stesso parere del Collegio di Garanzia del CONI: *"Il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell'indagato e, dunque, di giustizia sostanziale impone di adeguare il percorso temporale alla complessità del caso. Di talché l'Organo di Giustizia può scegliere di derogare, nel senso dell'ampliamento temporale, alle rigide cadenze procedimentali..."*.

Quanto appena espresso, potrebbe apparire una contraddittoria o elastica deroga alla dichiarata perentorietà dei termini delle indagini, in realtà, rappresenta, a parere di questo Tribunale Federale, un giusto ponderamento tra esigenze di Giustizia ed esigenze di tutela dei diritti di tutti i tesserati a poter avere certezza della durata di un procedimento a proprio carico. Appare evidente che delle due diverse esigenze, trattandosi di ponderare le stesse tra loro, nessuna può cedere in favore dell'altra se non in presenza di particolari ragioni a sostegno, conclusione che porta a ritenere doversi applicare al caso l'esigenza di certezza della durata delle indagini a tutela del deferito, ma anche di tutela dell'ordinamento sportivo, il quale non consente la presenza di procedimenti in stato di quiescenza non giustificato da particolari esigenze investigative.

Se è pur vero che il superamento dei termini per il compimento delle indagini non comporta, a norma di Regolamento, l'estinzione dell'azione, bensì l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente, è da rilevare che, nel procedimento che ci occupa, sono altresì infruttuosamente decorsi anche i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare, di cui all'art. 64, comma 5.

E, a riguardo, il R.G. è chiaro nello stabilire, al comma 1 dell'art. 65, che "*Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento*".

Con riguardo all'atto di deferimento, senza ora entrare nel merito dell'ulteriore eccezione formulata dalla difesa circa l'omessa notifica dello stesso, si osserva che il medesimo è stato emesso in data 24 gennaio 2019, superando considerevolmente il termine per l'adozione dello stesso. Dal che consegue la dichiarazione di estinzione del procedimento. Ogni altra eccezione preliminare e motivo di merito, dedotto dalla difesa del Pomponi, risulta pertanto assorbito.

Tanto premesso, considerata l'assenza di giurisdizione del Tribunale Federale della FISE sul

deferito Fabrizio Cacace e il decorso del termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del deferito Paolo Pomponi

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 64. comma 1, 64 comma 5, 65 co.1, 66 comma 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, dichiara improcedibile, per difetto di giurisdizione, il deferimento nei confronti di Fabrizio Cacace nonché il deferimento nei confronti di Paolo Pomponi per avvenuto decorso dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma 17 aprile 2019

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Gianpiero Orsino

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano